

ACCORDO INTEGRATIVO IN MERITO AI CRITERI DI RICONOSCIMENTO INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E INDENNITA' SERVIZI ESTERNI


Richiamati:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (nel seguito, per brevità, anche "CCNL Funzioni Locali") - Triennio 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022;
- l'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 3-bis e 3-quinquies e l'art. 8 del CCNL Funzioni Locali che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
- l'art. 7, comma 4, del CCNL Funzioni Locali che prevede tra le materie oggetto di contrattazione integrativa rispettivamente alle lett. d) ed e) l'individuazione delle misure e dei criteri di attribuzione:
 - dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018;
 - l'individuazione delle misure e criteri di attribuzione dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del medesimo CCNL;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 16 dicembre 2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica del personale di qualifica non dirigenziale;

Considerato che:

- con deliberazione n. 393/2023 avente oggetto "CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ATTO DI INDIRIZZO PER IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO E PER L'INTEGRAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023" la Giunta Comunale ha definito, tra l'altro, gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica relativi alla conduzione del negoziato relativo alla definizione del rinnovo del contratto integrativo per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, che fa seguito al CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- in data 30 gennaio 2024 le Parti, nelle more della finalizzazione delle trattative per la definizione degli altri istituti che saranno contemplati nel nuovo Contratto Collettivo Integrativo, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo in merito ai criteri di riconoscimento indennità condizioni di lavoro e indennità servizi esterni, prot. gen. n. 23733/2024, al fine di non procrastinare ulteriormente il riconoscimento delle indennità in oggetto;
- in merito all'ipotesi di Accordo di cui al precedente punto è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. verbale n. 3/2024 del Collegio dei Revisori, prot. gen. n. 27797/2024);
- con deliberazione n. 50 del 15 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'Accordo integrativo che fa seguito all'ipotesi di Accordo prot. n. 23733/2024;





Richiamato il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2019 (nel seguito, per brevità, CCI) tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale del personale non dirigente, le cui disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo;



LE PARTI CONCORDANO

- 1) di approvare le misure e i criteri di attribuzione dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, nonché le misure e criteri di attribuzione dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del medesimo CCNL, secondo quanto dettagliato nell'Allegato 1 al presente documento.
- 2) che quanto previsto nell'Allegato 1 sia applicato dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- 3) di dare atto che dalla data di cui al precedente punto 2, il contenuto dell'Allegato 1 sostituisce i criteri previsti dall'art. 12 e dall'art. 19 del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2019.

Monza, il 20 febbraio 2024

LA DELEGAZIONE SINDACALE	LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
per la R.S.U.: 	Presidente: Dott.ssa Laura Maria Brambilla 
F.P. - C.G.I.L.: 	
C.I.S.L. - F.P.: 	
U.I.L. - F.P.L.:	
CSA R.A.L.:	

Indennità condizioni di lavoro (art. 7, c. 4, lett. d), CCNL 16 novembre 2022)

1. L'indennità condizioni di lavoro è finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività:
 - a) disagiate
 - b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute
 - c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità condizioni di lavoro può essere riconosciuta al personale non titolare di incarico di elevata qualificazione e non assunto con contratto a tempo determinato di Alta Specializzazione ex art. 110, c. 1, D. Lgs. 267/2000.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lett. a) - attività disagiate -, si individuano i seguenti fattori potenzialmente configurabili come situazioni di disagio:
 - attività di sportello con afflusso continuativo di pubblico
 - attività che comportano abitualmente elevato stress relazionale per caratteristiche dell'utenza servita;
 - attività svolte continuativamente sul territorio da operatori appiedati, anche in condizioni climatiche difficili (esposizione a intemperie, temperature rigide o molto calde).
4. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lett. b) - attività esposte a rischio - si individuano i seguenti fattori di rischio per la salute:
 - utilizzo abituale di mezzi (escluso autovetture e motocicli), macchinari, strumenti che possono determinare lesioni, traumi, scottature
 - attività che comportano abitualmente e continuativamente la guida di autoveicoli e motocicli.
5. Con riferimento fattispecie di cui al comma 1, lett. c), per attività implicanti il maneggio di valori si intendono le attività implicanti in via continuativa funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) svolte da dipendenti cui sia stato conferito formale incarico di "agente contabile".
6. Nell'ambito dei fattori individuati ai precedenti commi 3, 4 e 5, l'indennità condizioni di lavoro è riconosciuta al personale assegnato alle attività indicate nella seguente tabella, secondo gli importi nel seguito specificati:

Fattispecie	Condizione di lavoro	Destinatari	Importo giornaliero
a) Attività disagiate	ATTIVITA' DI SPORTELLO CON AFFLUSSO CONTINUATIVO DI PUBBLICO	Addetti Front-Office Anagrafe/Sportello al Cittadino/Funerario/Stato Civile	€ 2,00
		Addetti Front-Office Tributi/Catasto	€ 1,50
		Addetti Front-Office Procedimenti sanzionatori/Verbali PL	€ 1,50
		Addetti Front-Office Casa Comunale	€ 1,00
		Addetti Front-Office SUE (personale dedicato a Accesso agli atti)	€ 1,00
	ATTIVITA' CHE COMPORTANO ABITUALMENTE ELEVATO STRESS RELAZIONALE PER CARATTERISTICHE DELL'UTENZA SERVITA	Addetti Centri Diurni Disabili (Adulti e Minori)	€ 2,50
		Addetti Ufficio ERP/Manutenzione ERP	€ 2,50
		Addetti Tutele Giuridiche Servizi Sociali	€ 2,00
		Personale non amministrativo Servizi Sociali addetto a Tutela Minori	€ 2,50

Fattispecie	Condizione di lavoro	Destinatari	Importo giornaliero
		Altro personale tecnico a presidio di funzioni del Servizio Sociale a contatto con utenza per gestione casi	€ 1,00
		ASA	€ 2,00
		Addetti Centrale Operativa PL	€ 1,00
	ATTIVITA' SVOLTE CONTINUATIVAMENTE DA OPERATORI APPIEDATI ANCHE IN CONDIZIONI CLIMATICHE DIFFICILI	Ausiliari del Traffico	€ 1,00
b) Attività rischiose	UTILIZZO ABITUALE DI MEZZI (ESCLUSO AUTOVETTURE E MOTOCICLI), MACCHINARI, STRUMENTI CHE POSSONO DETERMINARE LESIONI, TRAUMI, SCOTTATURE	Operai, Operai Professionali, Operai Specializzati, Capo-Operai	€ 1,50
	ATTIVITA' CHE COMPORTANO ABITUALMENTE E CONTINUATIVAMENTE LA GUIDA DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	Autisti, Addetti alle Notifiche	€ 1,00
c) Maneggio Valori	ATTIVITÀ IMPLICANTI MANEGGIO DI DENARO CONTANTE	Agenti Contabili che maneggiano denaro contante di importo annuo superiore a € 50.000	€ 2,00
		Agenti Contabili che maneggiano denaro contante di importo annuo compreso tra € 10.000 e € 50.000	€ 1,50
		Agenti Contabili che maneggiano denaro contante di importo annuo superiore a € 3.000 e inferiore a € 10.000	€ 1,00

7. L'indennità condizioni di lavoro è riconosciuta solo in presenza di prestazioni effettivamente rese; tale indennità non compete in caso di assenza dal servizio.
8. L'effettiva identificazione degli aventi diritto all'indennità condizioni di lavoro è di competenza del dirigente responsabile della risorsa.
9. L'erogazione di tale indennità al personale interessato avviene con cadenza trimestrale sulla base di apposita e dettagliata attestazione fornita dal competente dirigente.

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies e art. 7, c. 4, lett. e), CCNL 16 novembre 2022)

1. L'indennità giornaliera di servizio esterno è prevista dall'art. 56-quinquies del CCNL del 16 novembre 2022 e compete al Personale di Polizia Locale impegnato nell'espletamento di servizi di vigilanza/specialistici che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa in via prevalente e continuativa in esterno.
2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta per le sole giornate di effettivo svolgimento di servizio esterno. Tale indennità non compete in caso di assenza dal servizio.

3. L'indennità compete quando, nell'arco della giornata, siano svolti servizi sul territorio per un tempo superiore alla metà dell'orario ordinario giornaliero.
4. L'indennità non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL del 16 novembre 2022.
5. L'erogazione di tale indennità al personale interessato avviene con cadenza trimestrale sulla base della reportistica a consuntivo fornita dal Comando di Polizia Locale in merito ai servizi esterni espletati dal personale del Corpo di Polizia Locale.
6. L'indennità è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - a) Servizi di vigilanza notturni svolti in via continuativa interamente in esterno: € 7,00 giornalieri;
 - b) Servizi di vigilanza diurni e serali svolti in via continuativa interamente in esterno: € 6,00 giornalieri;
 - c) Servizi specialistici svolti in via continuativa prevalentemente in esterno (per una parte della giornata lavorativa superiore al 50%): € 4,00 giornalieri.

Rando